

Versione anonimizzata

Traduzione

C-763/22 - 1

Causa C-763/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

16 dicembre 2022

Giudice del rinvio:

Tribunal judiciaire de Marseille (Francia)

Data della decisione di rinvio:

14 dicembre 2022

Ricorrente:

Procureur de la République

Convenuto:

OP

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Corte d'appello di Aix-en-Provence, Francia)

Tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia)

(OMISSIS) SENTENZA PENALE

All'udienza pubblica del Tribunal correctionnel de Marseille (Tribunale penale di Marsiglia, Francia), il **QUATTORDICI DICEMBRE DUEMILAVENTIDUE**,

statuendo in seguito al dibattimento del 2 dicembre 2022 (OMISSIS),

è stata chiamata la causa

TRA:

il PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (Procuratore della Repubblica, Francia),
presso detto Tribunale, istante e organo dell'accusa

E

Imputato

Nome: **OP**

(OMISSIS)

Cittadinanza: francese

(OMISSIS)

Attualmente detenuto nel penitenziario di Madrid 5 Soto del Real, Spagna

Situazione penale: sottoposto a sorveglianza giudiziaria

- Mandato di custodia cautelare in data 25/01/2012
- Mandato di carcerazione in data 26/09/2012
- Ordinanza di collocamento sotto sorveglianza giudiziaria del 20/09/2013 con cauzione di EUR 4 000 di cui EUR 400 liberatoria
- Cauzione liberatoria versata il 20/09/2013
- Ordine di scarcerazione in data 20/09/2013
- EUR 1 100 versati
- Mantenimento sotto sorveglianza giudiziaria in data 19/01/2016
- Mantenimento sotto sorveglianza giudiziaria con sentenza del 18/06/2021
- Mandato d'arresto in applicazione dell'articolo 410-1 del Code de procédure pénale (codice di procedura penale) in data 03/06/2022

non comparso e rappresentato in udienza da[i suoi legali],

Imputato con l'accusa di:

CONCORSO IN ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA
PREPARAZIONE DI UN DELITTO PUNITO CON ALMENO 5 ANNI DI
RECLUSIONE

DETTENZIONE FRAUDOLENTA DI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO CONTRAFFATTO ATTESTANTE UN DIRITTO, UN'IDENTITÀ, UNA QUALITÀ O IL RILASCIO DI UN'AUTORIZZAZIONE

USO DI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO CONTRAFFATTO ATTESTANTE UN DIRITTO, UN'IDENTITÀ, UNA QUALITÀ O IL RILASCIO DI UN'AUTORIZZAZIONE

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, STRUMENTI, PROGRAMMI INFORMATICI O DATI CONCEPITI O ADATTATI PER LA CONTRAFFAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO (MONETA SCRITTURALE)

DETTENZIONE DI APPARECCHIATURE, STRUMENTI, PROGRAMMI INFORMATICI O DATI CONCEPITI O ADATTATI PER LA CONTRAFFAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO (MONETA SCRITTURALE)

DIBATTIMENTO

(OMISSIS). (Svolgimento del dibattimento — considerazioni procedurali)

*

Atteso che, con verbale avente valore di convocazione in procura in data 04/08/2022 redatto dal Procureur de la République (Procuratore della Repubblica, Francia), **OP** è stato citato in udienza in data odierna conformemente alle disposizioni degli articoli 551 e 559 del codice di procedura penale.

OP non è comparso, ma è regolarmente rappresentato dal suo legale munito di procura; occorre statuire in contraddittorio nei suoi confronti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 411, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

Egli è accusato:

di avere, in FRANCIA e in ROMANIA, nel maggio 2011, in ogni caso da un periodo di tempo non idoneo a far sorgere la prescrizione, detenuto apparecchiature, strumenti, programmi informatici o dati concepiti o specificamente adattati per commettere reati di contraffazione o di falsificazione di carte di pagamento o di prelievo,

fatti previsti e puniti dagli articoli L 163-4-1, L 163-5, L 163-6 del Code monétaire et financier (codice monetario e finanziario) (codici NATINF 23792, 23793);

di avere a MARSIGLIA e nel territorio nazionale, nel periodo compreso tra maggio 2010 e gennaio 2012, in ogni caso da un periodo di tempo non idoneo a far sorgere la prescrizione, partecipato a un gruppo formato o a un'intesa stabilita

in vista della preparazione, caratterizzata da uno o più fatti materiali, di uno o più reati puniti con almeno cinque anni di reclusione, nella fattispecie i delitti di fabbricazione, acquisizione, cessione, offerta o messa a disposizione, detenzione di attrezzature, strumenti, programmi informatici o dati concepiti o specificamente adattati per commettere reati di contraffazione o di falsificazione di carte di pagamento o di prelievo; di contraffazione o di falsificazione e di uso di carte di pagamento o di prelievo,

fatti previsti e puniti dagli articoli 450-1, 450-3, 450-4 del Code pénal (codice penale) (codice NATINF 23002);

di avere, in FRANCIA e in THAILANDIA, tra novembre 2011 e gennaio 2012, detenuto un documento amministrativo contraffatto, nella fattispecie un passaporto a nome di SY,

fatti previsti e puniti dagli articoli 441-3, 441-10, 441-11 del codice penale (codice NATINF 11641);

di avere, in FRANCIA e in THAILANDIA, tra novembre 2011 e gennaio 2012, fatto uso di un documento amministrativo contraffatto, nella fattispecie un passaporto a nome di SY,

fatti previsti e puniti dagli articoli 441-2, 441-9, 441-10, 441-11 del codice penale (codice NATINF 496).

OP è stato deferito dinanzi al Tribunal correctionnel (Tribunale penale) per aver acquistato e detenuto materiale finalizzato alla contraffazione di carte di pagamento e partecipato a un'associazione per delinquere nell'ambito della falsificazione di carte di pagamento tra il 2010 e il 2012.

A settembre 2021, quando egli doveva essere sottoposto a giudizio, il suo legale ne comunicava il fermo e l'incarcerazione a seguito di un mandato di arresto emesso nei suoi confronti dalle autorità svizzere e per il quale era manifestamente avviata una domanda di estradizione.

Veniva disposta una separazione dei procedimenti al fine di consentire di valutare la sua situazione e giudicarlo in sua presenza.

Un primo rinvio al 17 dicembre 2021 consentiva di appurare che la situazione restava invariata, e il 3 giugno 2022, ossia quasi un anno dopo la prima chiamata della causa, il legale di OP riferiva che la situazione non si era evoluta e che OP non voleva essere estradato in Svizzera, ma voleva invece essere rimpatriato in Francia in particolare per fornire spiegazioni a proposito di questo caso.

Non essendo egli comparso neppure a quest'ultima udienza né avendo conferito al suo difensore il potere di rappresentarlo, il Tribunal [correctionnel] (Tribunale

penale) decideva di ricorrere all'articolo 410-1 del codice di procedura penale, che consente, in caso di mancata comparizione dell'imputato dinanzi al Tribunal correctionnel (Tribunale penale), di ricorrere a un mandato di comparizione forzata o a un mandato d'arresto per costringere l'imputato a comparire.

Infatti, poiché il Tribunal [correctionnel] (Tribunale penale) rinviava la causa in questione da oltre sei mesi, era necessario consentire la definizione di questo caso particolarmente risalente [l'ordinanza di rinvio dinanzi al Tribunal correctionnel (Tribunale penale) era del 2016], ragion per cui, allo stato dei fatti, l'unica soluzione consisteva nell'emettere un mandato d'arresto nei confronti di OP al fine di farlo comparire in Francia e sottoporlo a giudizio su questa causa, sottolineando che la sua mancata comparizione non avrebbe potuto essergli addebitata e che era chiaro che egli intendeva presentarsi per rendere spiegazioni.

Tuttavia, il Tribunal [correctionnel] (Tribunale penale) avrebbe appreso, attraverso l'ordinanza del Juzgado Central n. 5 de Madrid (Tribunale centrale n. 5 di Madrid, Spagna) in data 2 settembre 2022, che, con decisione del Consiglio dei Ministri spagnolo, veniva data priorità alla domanda di estradizione presentata dal governo svizzero e quindi non era prevista l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi.

L'articolo 57 della legge spagnola 23/2014 relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie prevede infatti che, in caso di concorso tra un mandato d'arresto europeo e consegna e una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo, l'autorità giudiziaria spagnola sospende il procedimento e trasmette l'intera documentazione al Ministero della Giustizia, il quale sottopone a sua volta la questione al Consiglio dei Ministri.

Si osserva inoltre che tale decisione, nell'attribuire quindi a un'autorità governativa la competenza a decidere sul titolo coercitivo cui dare esecuzione, non prevede apparentemente alcun mezzo di ricorso.

All'udienza del 2 dicembre 2022, i legali di OP hanno chiesto al Tribunal di sottoporre alla CGUE la seguente questione pregiudiziale: **«Se la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri osti a che la normativa di uno Stato membro attribuisca a un'autorità governativa la competenza a decidere – senza che sia prevista alcuna possibilità di ricorso - a quale provvedimento, tra un mandato d'arresto europeo e una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo, debba essere data esecuzione».**

Il pubblico ministero non mette in dubbio la difficoltà così posta dal funzionamento istituzionale spagnolo, ma ritiene che la questione non possa essere sollevata dal presente giudice che non ha legittimo interesse nell'ambito della controversia; viene chiesto al giudice di unire l'incidente al merito e pronunciarsi.

L'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Nel caso di specie, occorre stabilire se il Tribunal correctionnel (Tribunale penale), giudice del rinvio, sia legittimato a sollevare una questione relativa all'organizzazione istituzionale di un paese diverso dal proprio e se tale questione sia rilevante ai fini della controversia di cui è investito.

Infatti, la questione sollevata verte incontestabilmente su un punto che non rientra direttamente nell'organizzazione giudiziaria francese, bensì in quella spagnola, in quanto l'organizzazione di tale paese prevede che, in caso di richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto e, segnatamente, in concorso con un altro titolo coercitivo, la scelta del titolo coercitivo che ha la precedenza non spetta all'autorità giudiziaria bensì al Consiglio dei Ministri spagnoli.

Nel caso di specie, occorre sottolineare che i fatti di cui il Tribunal [correctionnel] (Tribunale penale) è investito sono particolarmente risalenti e che il ricorso a detto giudice risale al gennaio 2016, data dalla quale OP attende di poter comparire dinanzi alla giustizia per rendere spiegazioni.

Detenuto in Spagna nell'ambito di una domanda di estradizione presentata dalle autorità svizzere, egli non ha potuto comparire dinanzi al giudice in occasione della prima chiamata della causa.

Il mandato d'arresto emesso aveva come obiettivo principale quello di consentire la sua comparizione in quanto egli ha sempre fatto sapere che intendeva rendere spiegazioni e non voleva quindi conferire mandato di rappresentanza ai suoi avvocati, cosa che rientra nel diritto di ogni imputato di comparire personalmente.

I rinvii successivi che sono stati operati erano volti a chiarire la situazione e consentire di sentire OP sui fatti di cui è accusato, essendo il Tribunal [correctionnel] (Tribunale penale) nell'impossibilità di statuire finché la sorte di OP non fosse stata definitivamente conosciuta con riferimento ai due titoli di comparizione forzata emessi nei suoi confronti; era quindi legittimo che il paese in cui OP era detenuto si pronunciasse a favore dell'esecuzione prioritaria dell'uno o dell'altro titolo e quindi dell'esecuzione o meno del mandato d'arresto europeo emesso da questo tribunale.

Tuttavia, nel caso di specie, l'organizzazione istituzionale spagnola non ha affidato a un'autorità giudiziaria il compito di risolvere la difficoltà, ma ha lasciato che un'autorità governativa, il Consiglio dei Ministri spagnoli, adottasse siffatta decisione, il che sembra in contrasto con la decisione quadro del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 e, più in particolare, con i suoi articoli 6 e 7, dal momento che ivi si fa riferimento alle sole autorità giudiziarie sia per l'emissione sia per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo e dato che l'obiettivo perseguito dalla sola autorità giudiziaria di esecuzione sembra in grado di risolvere tale controversia, secondo il testo europeo.

Orbene, dalla decisione così adottata dalle autorità spagnole dipende in realtà la capacità per i giudici francesi di poter giudicare o meno OP dal momento che la mancata esecuzione del mandato d'arresto europeo priva il Tribunal della possibilità di vederlo comparire in giudizio e quindi di proseguire l'azione giudiziaria; non è dunque corretto considerare che il Tribunal correctionnel (Tribunale penale) non sarebbe legittimato a sollevare la questione pregiudiziale formulata dai legali di OP giacché risulta compromessa di per sé la capacità di sottoporre a giudizio un imputato e sono eccepite le condizioni per la sua comparizione.

In altre parole, è nell'interesse dell'autorità giudiziaria francese conoscere le condizioni nelle quali potrà sottoporre a giudizio un imputato attualmente soggetto alla decisione delle autorità governative spagnole relativamente all'esecuzione o meno del mandato d'arresto nei confronti di OP e, di conseguenza, è fondamentale sapere se la procedura adottata dalle autorità spagnole rispetti o meno i termini della decisione quadro del 13 giugno 2002.

Pertanto, e in virtù dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Tribunal [correctionnel] (Tribunale penale), alla luce della serietà della questione sollevata e del proprio interesse nella presente controversia, decide di sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in conformità alle disposizioni della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, considerando che l'articolo 57 della legge spagnola 23/2014 relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni giurisdizionali nell'Unione europea, che attribuisce al Consiglio dei Ministri la competenza a valutare la preferenza da dare tra un mandato d'arresto europeo e una domanda di estradizione, sia discutibile a fronte delle disposizioni comuni europee che vincolano in via prioritaria gli Stati membri dell'Unione europea.

(OMISSIS)

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunal [correctionnel] (Tribunale penale), pronunciandosi pubblicamente, in primo grado e in contraddittorio nei confronti di OP,

prima di pronunciarsi,

DICHIARA che occorre sollevare una questione pregiudiziale;

DISPONE la trasmissione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della seguente questione:

«Se la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri osti a che la legislazione di uno Stato membro attribuisca a un'autorità governativa la competenza a decidere – senza che sia prevista alcuna possibilità di ricorso - a quale provvedimento, tra un mandato d'arresto europeo e una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo, debba essere data esecuzione».

(OMISSIS)